

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1037 del 29/06/2021

Seduta Num. 31

Questo martedì 29 **del mese di** giugno
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/1065 del 24/06/2021

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY, LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: SOSPENSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - COVID-19

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Visto:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 che all'Art. 10 comma 1 proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 e i termini ad esso correlati";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n. 1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di Accredитamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." e ss.mm.ii.;
- n. 411/2018 "DGR n. 1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di Accredитamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." proroga termini prima fase di attuazione";
- n. 1110 del 09/07/2018 "Revoca della propria deliberazione n. 1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione della propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accredитamento degli organismi di formazione professionale";

- n. 993 del 3/08/2020 "Sospensione di alcune misure attuative della delibera di Giunta Regionale n- 192/2017 come definite nelle Delibera di Giunta Regionale n. 1110/2018 in conseguenza dell'emergenza sanitaria - COVID-19";
- n. 509 del 19/04/2021 "Slittamento della scadenza dal 31 luglio 2021 al 29 ottobre 2021 per la presentazione della documentazione richiesta agli organismi per il mantenimento dell'accreditamento alla formazione professionale e per i servizi al lavoro";

Richiamate in particolare, con riferimento all'accreditamento per la Formazione Professionale, le proprie deliberazioni:

- n. 645 del 16/05/2011 "Modifiche e integrazioni alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui alla DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii" nella quale sono previsti tra l'altro l'obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione e l'obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro soglie minime definite;
- n. 198 del 30/01/2013 "Definizione delle modalità per la completa attuazione delle regole per l'accreditamento di cui alla DGR n. 645/2011", dove si prevede che:
 - il patrimonio netto minimo deve essere ripristinato, secondo i parametri descritti nella deliberazione n. 645/2011, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, presentando alla Regione la documentazione comprovante tale operazione (verbale di approvazione dell'organo sociale competente, contabili di versamento e copia delle scritture contabili, anche queste, redatte anteriormente al termine sopra citato) e che il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la revoca dell'accreditamento;
 - devono essere rispettati tre indicatori di bilancio su quattro entro le soglie minime individuate dalla citata deliberazione n. 645/2011 e che il mancato rispetto di questo requisito comporterà la sospensione per tre mesi dell'accreditamento;

Considerato altresì che, con riferimento alla disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro:

- con la sopra richiamata propria deliberazione n. 1959/2016, sono stati individuati requisiti patrimoniali del tutto coincidenti con quelli già previsti per il

sistema di accreditamento degli organismi di formazione professionale;

- tale disposizione è stata adottata al fine di permettere agli organismi di formazione professionale, aventi i restanti requisiti specifici, di accreditarsi al sistema dei servizi per il lavoro, rendendo così disponibili opportunità formative e prestazioni per il lavoro al lavoro valorizzando l'integrazione tra le politiche e favorendo la costruzione integrata di percorsi individuali per un ingresso qualificato nel mercato del lavoro;

Vista inoltre la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio) in particolare, l'art. 1, comma 266, che sostituisce l'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile il quale pertanto ha sospeso, con riferimento alle perdite riscontrate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti civili derivanti dalla riduzione del capitale per perdite nelle società di capitali e nelle cooperative, introducendo nell'ordinamento il principio di tutela della prosecuzione dell'attività sociale;

Dato atto che il perdurare della situazione sanitaria e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia COVID-19, hanno comportato il rallentamento delle produzioni delle attività di servizi, ed in particolare la sospensione, il rallentamento e la rideterminazione delle attività di progettazione ed erogazione dei servizi, compresi quelli inerenti sia alla formazione professionale che ai servizi attivi del lavoro;

Ritenuto necessario prevedere, per il principio di tutela della prosecuzione dell'attività sociale, una sospensione dell'obbligo di rispetto dei requisiti patrimoniali (come previsti dalle soprarichiamate deliberazioni n. 645/2011, n. 198/2013 e n. 1959/2016) e relativi alla trasmissione dei documenti di mantenimento, al ripiano del patrimonio netto e al rispetto degli indicatori di bilancio per l'esercizio finanziario riferito all'anno 2010, fino ad approvazione del bilancio per l'anno 2021 e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle stesse deliberazioni n. 645/2011, n. 198/2013 e n. 1959/2016;

Ritenuto inoltre opportuno confermare che:

- restano in vigore per l'ottenimento dell'accreditamento Formazione Professionale per i nuovi soggetti i requisiti aggiuntivi approvati con le proprie deliberazioni n. 645/2011 e n. 198/2013, nel rispetto della propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii.;
- restano in vigore per i nuovi soggetti richiedenti l'accreditamento ai servizi per il lavoro, tutti i requisiti approvati con la propria deliberazione n. 1959/2016;

Dato atto che:

- relativamente all'esercizio finanziario 2021, rimangono in vigore i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento Formazione Professionale, previsti dalla delibera n. 198/2013, salvo adeguamenti a principi in linea con disposizioni previste a livello nazionale o regionale;
- relativamente all'esercizio finanziario 2021, rimangono in vigore i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento ai servizi al lavoro, previsti dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della propria delibera n. 1959/2016, salvo adeguamenti a principi in linea con disposizioni previste a livello nazionale o regionale che saranno adottati con proprio atto;

Dato atto che, nel merito di quanto sopra specificato, è stato acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 24 giugno 2021;

Vista, inoltre, la propria deliberazione n. 993/2020 che ha previsto, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto che ha inficiato l'efficacia delle attività svolta dagli Enti di formazione accreditati a causa di variabili del tutto esogene e imprevedibili e non connesse alla qualità del lavoro svolto, di:

- ritenere non prescrittivo il raggiungimento delle soglie minime del tasso di efficacia di occupazione complessivo, definito dalla sopra citata propria deliberazione n. 192/2017;
- prevedere la sospensione delle misure attuative previste dalla propria deliberazione n. 1110/2018 in caso di valore del tasso di efficacia complessiva sotto soglia per tutte le attività terminate dopo il 31 luglio 2019, limitando tale sospensione ai corsi che termineranno entro il 30 giugno 2021;
- disporre che gli enti accreditati effettuino comunque le proprie rilevazioni per verificare l'efficacia delle attività formative realizzate con finanziamenti pubblici,

utilizzando, come strumento di rilevazione, il questionario approvato con Determina dirigenziale n. 17424/2018;

Ritenuto di prevedere, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso che impatta sulle prospettive occupazionali a breve e medio termine in esito ai percorsi formativi, che la sospensione delle misure attuative previste dalla propria deliberazione n. 1110/2018, in caso di valore del tasso di efficacia complessiva sotto soglia per tutte le attività terminate dopo il 31 luglio 2019, trovi applicazione anche per tutti i corsi che termineranno tra il 1° luglio ed entro il 31 dicembre 2021;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato,

per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021"

Richiamata infine la determinazione n. 10285 del 31/05/2021 "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile di servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad interim", con cui è stato prorogato al dott. Borioni l'incarico di responsabile del servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di prevedere, sulla base di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente richiamato, la sospensione dell'obbligatorietà del rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento in materia Formazione Professionale e di servizi per il lavoro, relativi al ripiano del patrimonio netto e al rispetto degli indicatori di bilancio, per l'esercizio finanziario 2020 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle proprie deliberazioni n. 645/2011, n. 198/2013 e n. 1959/2016, citata in premessa;
2. di confermare, ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento alla Formazione Professionale per i nuovi soggetti, i requisiti approvati con le rispettive deliberazioni n. 645/2011 e n. 198/2013, nel rispetto della propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii.;

3. di confermare che, ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento ai servizi per il lavoro da parte di nuovi soggetti, restano in vigore i requisiti approvati con la propria deliberazione n. 1959/2016 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che relativamente all'esercizio finanziario 2021, rimangono in vigore i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento alla Formazione Professionale, previsti dalla delibera n. 198/2013, salvo adeguamenti a principi in linea con disposizioni previste a livello nazionale o regionale;
5. di dare atto che relativamente all'esercizio finanziario 2021, rimangono in vigore i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, previsti dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1959/2016, salvo adeguamenti a principi in linea con disposizioni previste a livello nazionale o regionale da adottarsi con proprio atto;
6. di confermare quanto definito con la propria deliberazione n. 993/2020 e, in particolare di ritenere non prescrittivo il raggiungimento delle soglie minime del tasso di efficacia di occupazione complessivo, definito dalla sopra citata propria deliberazione n. 192/2017;
7. di prevedere inoltre che la sospensione delle misure attuative previste dalla propria deliberazione n. 1110/2018 in caso di valore del tasso di efficacia complessiva sotto soglia trovi applicazione anche a tutte le attività che termineranno nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
8. di confermare altresì che gli enti accreditati effettuino comunque le proprie rilevazioni per verificare l'efficacia delle attività formative realizzate con finanziamenti pubblici, utilizzando, come strumento di rilevazione, il questionario approvato con Determina dirigenziale n. 17424/2018;
9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito: <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1065

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1065

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1037 del 29/06/2021

Seduta Num. 31

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi